ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEGRANARO

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Montegranaro
Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado di Monte S. Pietrangeli
Cod. Mecc.: APIC824008 e-mail: APIC824008@istruzione.it -APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d'Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO ☎ 0734-891987 - fax 892685 - c.f. 90030460449

REGOLAMENTO del CONSIGLIO di ISTITUTO

REGOLAMENTO ALUNNI

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

- **Art.1 Norme generali di comportamento**

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a tenere un comportamento corretto durante lo svolgersi di tutte le attività scolastiche, ad assolvere i compiti assegnati dai docenti.

2. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per le attività didattiche previste e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare oggetti di valore e somme di danaro. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali ammanchi.

3. È buona educazione salutare, alzandosi in piedi, l'insegnante o altra persona che acceda alla classe durante la lezione.

4. L'abbigliamento con il quale gli alunni si presentano a scuola deve essere sempre decoroso e adatto al lavoro scolastico; è fatto obbligo di indossare il grembiule alla Scuola Primaria come da tradizione.

5. Si può entrare in palestra solo con indumenti idonei, secondo le indicazioni dei docenti. Per motivi igienici, è necessario calzare un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare soltanto in questo ambiente. Per i plessi che non hanno la palestra interna, il genitore deve autorizzare il proprio figlio a percorrere il tragitto scuola-palestra.

- **Art.2 Ingresso e uscita degli alunni**

1. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario di entrata e di uscita, osservando la massima puntualità. L'ingresso degli alunni all'interno dei locali scolastici deve avvenire:

a. per la scuola dell'Infanzia dalle ore 8.00 a non oltre le ore 9.15;

b. per la scuola Primaria nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni.

2. I genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia accompagnano il proprio figlio in sezione.

I genitori degli alunni della Scuola Primaria devono lasciare i figli nell'atrio, senza accompagnarli nelle classi. Solo in casi molto particolari (richiesta scritta dell'insegnante o prima settimana di frequenza classi prime dell'infanzia e della primaria) i genitori possono accedere alle aule.

3. Nessun genitore o persona estranea può accedere alle aule durante l'orario di lezione, senza apposita autorizzazione.

4. Eventuali comunicazioni o consegne di effetti personali dovranno avvenire tramite il personale di custodia. Il ritiro degli zaini e dei compiti per gli alunni assenti potrà avvenire solo al termine delle lezioni.

5. Va anche evitata la permanenza dei genitori nei locali o nel cortile della scuola all'inizio, durante e alla fine delle lezioni.

6. Gli insegnanti accompagnano i ragazzi all'uscita della scuola e, per la scuola dell'infanzia e primaria, li riconsegnano ai genitori o a persona espressamente delegata. I genitori, o persona delegata, sono tenuti a rispettare l'orario di uscita.

7. È fatto assoluto divieto di sostare nei locali o nel giardino delle scuole dopo il ritiro dei bambini; è altresì vietato a genitori e alunni rientrare nell'edificio scolastico alla fine delle lezioni.

8. All'inizio dell'anno scolastico i genitori degli alunni devono compilare una delega nella quale elencano i nominativi (massimo 4, di cui uno corrispondente ad altro genitore della classe) delle persone autorizzate al ritiro degli alunni al termine delle lezioni (scuola dell'infanzia e primaria). Alla delega deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del delegato. Tale delega sarà necessaria anche per l'uscita anticipata.

9. Le deleghe, salvo eventuali modifiche, avranno validità per la durata dell'intero anno scolastico.

10. Soltanto in casi eccezionali gli alunni possono essere affidati a persona momentaneamente delegata dal genitore tramite comunicazione scritta all'insegnante o telefonica al plesso e se il delegato è un genitore della stessa classe.

11. Gli alunni verranno affidati all'uscita al genitore o a persona maggiorenne delegata. In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o di persona delegata, insegnanti e/o custodi si attiveranno per rintracciare un familiare che provveda al ritiro dell'alunno stesso. Qualora nessuno si presenti i docenti dovranno avvertire i Vigili Urbani o i Carabinieri al fine di rintracciare i genitori. Gli insegnanti comunicano al dirigente casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza.

12. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente in segreteria e all'Ins.te eventuali cambiamenti di recapiti telefonici ed e-mail.

13. Per ciò che concerne i genitori separati si fa riferimento alle *Indicazioni operative per l'attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli condivisi).*

- **Art.3 Entrate ed uscite fuori orario**

1. I permessi per ritardi e per uscite anticipate, debitamente motivati, devono essere comunicati dai genitori agli insegnanti in forma scritta sul quaderno degli avvisi o diario.

2. Per l'entrata posticipata rispetto all'orario ufficiale, un genitore, o una persona delegata, dovrà accompagnare l'alunno all'interno della scuola e firmare il libretto delle giustificazioni.

3. Sia nel caso di ritardo sia nel caso di entrata posticipata, i genitori dovranno avvisare, con congruo anticipo, anche telefonicamente, il personale di custodia per confermare la presenza dell'alunno/a alla mensa. In mancanza di tale comunicazione il pasto del giorno non può essere assicurato.

4. L'ingresso in ritardo rappresenta una eccezione e come tale può avvenire entro l'orario di intervallo: per la scuola dell'Infanzia non oltre le ore 10.00 per la scuola Primaria non oltre le ore 10.30, eventuali deroghe vanno richieste per iscritto al Dirigente Scolastico/responsabile di plesso.

5. Gli ingressi in ritardo non possono essere più di otto all'anno, quattro per quadrimestre. Se sussistono motivi che determinino l'entrata dell'alunno/a in ritardo per un periodo maggiore, sarà necessario ottenere una deroga scritta dal Dirigente Scolastico.

6. Per quanto riguarda l'uscita anticipata, gli alunni vengono ritirati personalmente da un genitore o da una persona delegata, che dovrà firmare il libretto o apposito modulo (per l'Infanzia).

7. Gli insegnanti comunicano al Dirigente Scolastico casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza. Lo stesso dicasi per i casi di sistematiche uscite anticipate.

8. Le uscite anticipate non possono essere più di otto all'anno, quattro per quadrimestre. Se sussistono motivi che determinino l'uscita dell'alunno/a prima della fine delle lezioni per un periodo maggiore, sarà necessario ottenere una deroga scritta dal Dirigente Scolastico.

9. Dopo il superamento del numero massimo di ritardi o uscite anticipate è necessario che il genitore ottenga il permesso dal Dirigente per ulteriori entrate o uscite fuori orario.

- **Art.4 Assenze e giustificazioni**

1. Scuola dell'infanzia. In caso di assenza non giustificata superiore a trenta giorni decade il diritto alla frequenza.

2. Scuola Primaria. In caso di assenza è richiesta al genitore la giustificazione scritta sul libretto, qualunque sia la durata della stessa. Nel caso di dimenticanza, la giustificazione dovrà essere portata al massimo entro il secondo giorno, altrimenti verrà considerata assenza ingiustificata.

3. Per le assenze ingiustificate la dirigenza convocherà i familiari.

4. Qualora il libretto delle giustificazioni fosse terminato i genitori dovranno richiederne un altro presso la segreteria didattica restituendo il libretto terminato; se, invece, il libretto fosse smarrito, il genitore potrà ugualmente richiederne un altro presso la segreteria ma dietro pagamento di una somma definita dalla scuola.

5. In analogia con quanto stabilito per la scuola secondaria di 1°, sulla base del D. Legislativo 19/2/2004, n. 59, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il Collegio docenti, per casi eccezionali, può stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

- **Art.5 Certificato di avvenuta guarigione**

1. Per le assenze per malattia di durata superiore ai 5 giorni consecutivi (compresi i festivi) è necessario il certificato medico, secondo quanto previsto dall'art. 42 del DPR 22/12/1967 n. 1518. Pertanto se lo studente rientra a scuola il 6° giorno il certificato non è necessario, mentre diventa necessario dal 7° giorno in poi.

2. Se l'assenza è programmata e comunicata preventivamente alla scuola, al rientro a scuola non verrà richiesto il certificato medico, anche se l'assenza è superiore ai 5 giorni.

3. Nel caso in cui l'assenza superiore a 5 giorni non sia stata preventivamente comunicata alla scuola, al rientro è necessario produrre un certificato medico che attesti che lo studente non ha malattie contagiose e diffusive in atto. La scuola può comunque accettare, in sostituzione del certificato medico, una auto-dichiarazione dei genitori che attestano che l'assenza non è stata dovuta a motivi sanitari, previa comunicazione e assenso da parte del Dirigente

- **Art.6 Somministrazione farmaci**

1. I farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo nei casi di farmaci salvavita autorizzati dal genitore, su presentazione di certificato medico e solo da parte di personale scolastico con apposito titolo.

2. "In presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone, collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto" (Nota MIM prot. 3952 del 19/09/2023), ciò è concesso al docente della Scuola Infanzia o sotto la vigilanza dello stesso alla Primaria.

- **Art.7 Bagno**

1. Allo scopo di garantire l'incolumità degli alunni, gli insegnanti ridurranno al massimo i permessi di uscita per il bagno.
2. Non sono consentiti permessi durante la prima ora e in quella successiva all'intervallo.
3. In caso di necessità è obbligatorio consentirlo ad un solo allievo per volta.

- **Art.8 Ricorrenze e festività**

1. Previo accordo con i docenti, in occasione di ricorrenze festive che vengano ricordate in classe, è permesso portare cibi confezionati e correttamente etichettati provenienti da esercizi pubblici.

2. Non è consentito procedere alla distribuzione di alimenti prodotti dalla famiglia. Gli alimenti devono essere confezionati ed etichettati in modo da poter risalire alla ditta che li ha prodotti.

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

- **Art.9 Norme generali di comportamento**

1. Durante le lezioni e in tutti gli altri momenti della vita scolastica, incluse le visite guidate e le gite, gli allievi devono comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti.

2. Non devono in alcun modo disturbare l'attività didattica, né sporcare o danneggiare gli ambienti, sia interni che esterni. La lavagna, i gessi e la cimosa devono essere adoperati esclusivamente a scopo didattico.

3. Non è consentito mangiare o bere durante le attività didattiche.

4. Gli allievi sono tenuti a portare regolarmente - oltre al libretto delle giustificazioni, diario - libri, quaderni e ogni altro materiale necessario al lavoro scolastico e a svolgere puntualmente i compiti assegnati dai docenti. Inoltre sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per le attività didattiche previste e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare oggetti di valore, cellulari, e somme di danaro. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali ammanchi.

5. È buona educazione salutare, alzandosi in piedi, l'insegnante che entra in classe all'inizio della lezione o altra persona che acceda alla classe durante la lezione.

6. Per i plessi che hanno la palestra fuori dall'edificio scolastico è necessario che il genitore autorizzi il proprio figlio ad effettuare il tragitto scuola-palestra-campetto.

- **Art.10 Ingresso e Uscita Alunni**

1. Gli allievi devono entrare puntualmente al suono della campanella, andare nella propria aula senza sostare nei corridoi e predisporre il materiale occorrente per la lezione. Sono tenuti a rispettare l'orario di entrata e di uscita, osservando la massima puntualità. L'ingresso degli alunni all'interno dei locali scolastici deve avvenire nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni.

2. I genitori devono lasciare i figli all'esterno, senza accompagnarli nelle classi.

3. Nessun genitore o persona estranea può accedere alle aule durante l'orario di lezione, senza apposita autorizzazione.

4. Per evitare di interrompere le lezioni, non è consentito portare agli allievi nel corso della mattinata merende o oggetti scolastici dimenticati a casa. Eventuali comunicazioni o consegne di effetti personali dovranno avvenire solo eccezionalmente e tramite il personale di custodia.

5. Al termine delle lezioni, i ragazzi devono uscire in modo ordinato, senza correre e preceduti all'insegnante, il quale li accompagna fino alla porta della scuola per assicurare un deflusso ordinato.

6. È vietato uscire dall'aula prima del suono della campanella.

- **Art.11 Entrate ed uscite fuori orario**

1. Le entrate e le uscite fuori orario costituiscono un elemento negativo che condiziona il regolare svolgimento dell'attività didattica e pertanto potranno essere motivo di sanzione disciplinare, oltre che incidere negativamente sul percorso di apprendimento dell'alunno.

2. Lo studente che si presenta dopo l'inizio delle lezioni, ma comunque con un ritardo di non oltre 10' minuti, può essere ammesso direttamente in classe dal docente che ne valuta l'opportunità e che ne prenderà debita nota nella apposita sezione del registro di classe, indicando anche l'orario di entrata. In tal caso lo studente non deve giustificare il ritardo. Se lo studente non viene ammesso, chiederà il permesso per entrare alla seconda ora di lezione (ore 9.00), attendendo in portineria.

3. Lo studente che, per seri e straordinari motivi, arriva con un ritardo di oltre 10' minuti dopo l'inizio delle lezioni, con o senza giustificazione dei genitori, chiederà il permesso per entrare alla seconda ora di lezione (ore 9.00). Il ritardo deve essere giustificato all'ingresso in classe o, al massimo, il giorno successivo alla prima ora.

4. Solo eccezionalmente lo studente potrà essere ammesso dopo la seconda ora di lezione e al massimo entro le ore 10.00. In tale caso chiederà, con la documentazione medica giustificativa (visita medica o analisi), il permesso di entrare direttamente al dirigente scolastico. Il ritardo deve essere giustificato all'ingresso in classe o, al massimo, il giorno successivo alla prima ora.

5. Sono consentiti soltanto otto entrate in ritardo durante l'anno, quattro per quadrimestre. Se sussistono motivi che determinino l'entrata in ritardo dell'alunno/a prima della fine delle lezioni per un periodo maggiore, sarà necessario ottenere una deroga scritta dal Dirigente Scolastico.

6. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario delle lezioni sono comunque ammessi nell'istituto. Anche in caso di ritardo di pochi minuti, i genitori devono obbligatoriamente accompagnare gli alunni all'interno della scuola.

7. L'uscita anticipata può essere concessa solo eccezionalmente ed in caso di motivata e seria necessità (visite mediche o gravi motivi familiari autocertificati dal genitore) all'inizio dell'ultima ora di lezione. Anche in tale caso lo studente chiederà il permesso di uscire direttamente al dirigente scolastico. In tal caso, si richiede un giustificativo rilasciato dal medico o dal centro medico presso cui è stata effettuata la visita, o un'autocertificazione del genitore, da consegnare il mattino successivo al docente della prima ora.

8. Gli alunni vengono ritirati personalmente da un genitore o da una persona delegata, che dovrà firmare il registro di classe.

9. L'insegnante annota sul registro di classe a che ora e con chi l'allievo è uscito; il familiare controfirma l'annotazione.

10. Nei limiti del possibile è bene avvertire preventivamente la scuola tramite il quaderno scuola-famiglia.

11. Le uscite anticipate non possono essere più di otto all'anno, quattro per quadrimestre. Se sussistono motivi che determinino l'uscita dell'alunno/a prima della fine delle lezioni per un periodo maggiore, sarà necessario ottenere una deroga scritta dal Dirigente Scolastico.

- **Art.12 Cambio degli insegnanti**

1. Al cambio degli insegnanti al termine delle ore di lezione, che si deve svolgere il più velocemente possibile, i ragazzi devono restare in classe e non uscire nei corridoi.

- **Art.13 Spostamenti delle classi**

1. Gli spostamenti delle classi all'interno della scuola devono avvenire sempre in maniera ordinata, in silenzio e con l'accompagnamento degli insegnanti.

- **Art.14 Bagno**

1. Allo scopo di garantire l'incolumità degli alunni, gli insegnanti ridurranno al massimo i permessi di uscita per il bagno.

2. Non sono consentiti permessi durante la prima ora e in quella successiva all'intervallo.

3. In ogni caso è obbligatorio consentire l'uscita per il bagno ad un solo allievo per volta.

4. Non è consentito mangiare in bagno.

- **Art.15 Intervallo**

1. Durante l'intervallo i ragazzi devono rimanere – senza correre e senza urlare nella zona davanti alla classe. Nei bagni si dovranno trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

2. I docenti sorvegliano gli allievi nei pressi della propria aula in modo da controllare sia chi rimane dentro sia chi è nel corridoio. I collaboratori scolastici collaborano alla sorveglianza nei pressi dei bagni e delle scale.

3. Al suono della campana tutti devono rientrare rapidamente nelle aule.

- **Art.16 Assenze e giustificazioni**

1. Le assenze dalle lezioni costituiscono un elemento negativo che condiziona il regolare svolgimento dell'attività didattica e pertanto potranno essere motivo di sanzione disciplinare, oltre che incidere negativamente sul percorso di apprendimento dell'alunno.

2. Gli insegnanti comunicano al Dirigente Scolastico casi di sistematiche assenze.

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci.

4. La giustificazione deve essere presentata all'inizio della prima ora il giorno stesso del rientro.

5. Nel caso di dimenticanza, la giustificazione dovrà essere portata al massimo entro due giorni, altrimenti verrà avvisata la famiglia. Per le assenze ingiustificate la dirigenza o suo delegato convocherà i familiari.

6. Qualora il libretto delle giustificazioni sia terminato i genitori dovranno richiederne un altro presso la segreteria didattica restituendo il libretto terminato; se, invece, il libretto sia smarrito, il genitore potrà ugualmente richiederne un altro presso la segreteria ma dietro pagamento di una somma definita dalla scuola.

7. Sulla base del D. Legislativo 19/2/2004, n. 59, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale stabilito. Il Collegio docenti, per casi eccezionali, può stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

- **Art.17 Certificato di avvenuta guarigione**

1. Per le assenze per malattia di durata superiore ai 5 giorni consecutivi (compresi i festivi) è necessario il certificato medico, secondo quanto previsto dall'art. 42 del DPR 22/12/1967 n. 1518. Pertanto se lo studente rientra a scuola il 6° giorno il certificato non è necessario, mentre diventa necessario dal 7° giorno in poi.

2. Se l'assenza è programmata e comunicata preventivamente alla scuola, al rientro a scuola non verrà richiesto il certificato medico, anche se l'assenza è superiore ai 5 giorni.

3. Nel caso in cui l'assenza superiore a 5 giorni non sia stata preventivamente comunicata alla scuola, al rientro è necessario produrre un certificato medico che attesti che lo studente non ha malattie contagiose e diffusive in atto. La scuola può comunque accettare, in sostituzione del certificato medico, una auto-dichiarazione dei genitori che attestano che l'assenza non è stata dovuta a motivi sanitari, previa comunicazione e assenso da parte del Dirigente o suo delegato.

- **Art.18 Abbigliamento**

1. L'abbigliamento con il quale i ragazzi si presentano a scuola deve essere sempre decoroso e adatto al lavoro scolastico.

2. Si può entrare in palestra solo con indumenti idonei, secondo le indicazioni dei docenti. Per motivi igienici, è necessario calzare un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare soltanto in questo ambiente.

3. In caso di mancata osservanza saranno convocati i genitori per un colloquio.

- **Art.19 Giochi e altri oggetti di uso non scolastico**

1. Non si devono portare a scuola, pena il ritiro da parte dell'insegnante e la loro restituzione ai genitori, giochi e altri oggetti di uso non scolastico. A maggior ragione non è ammesso portare a scuola oggetti potenzialmente pericolosi, a meno che non si abbia l'autorizzazione di un docente.

- **Art.20 Uso del cellulare**

1. È tassativamente vietato l'uso del telefono cellulare, che eventualmente deve essere tenuto spento dentro lo zaino. Altrimenti può essere ritirato temporaneamente dall'insegnante che provvede alla consegna al Dirigente o suo delegato; la restituzione avverrà direttamente ai genitori.

2. Solo per ragioni di particolare urgenza e gravità i docenti possono eccezionalmente autorizzarne l'uso.

3. È fatto assoluto divieto di telefonare a casa, in caso di assenza del docente, allo scopo di farsi venire a prendere dalle famiglie; in caso di necessità, eventuali telefonate saranno effettuate dalla portineria o dalla segreteria didattica.
4. Anche in caso di problemi di salute la chiamata a casa non deve essere fatta dal cellulare dello studente, ma sempre dalla portineria o dalla segreteria didattica.

5. È consentito l'uso del telefonino a scuola al solo scopo didattico, come disciplinato nel documento di ePolicy d'Istituto, e a scopo terapeutico, "in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone, collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto." (Nota MIM prot. 3952 del 19/09/2023).

- **Art.21 Uso del telefono della scuola**

1. Deve avere carattere straordinario e comunque deve essere chiesta l'autorizzazione all'insegnante.

- **Art.22 Somministrazione farmaci**

1. I farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo nei casi di farmaci salvavita autorizzati dal genitore, su presentazione di certificato medico e solo da parte di personale scolastico con apposito titolo.

- **Art.23 Provvedimenti disciplinari**

1. E' oggetto di sanzione disciplinare ogni atteggiamento scorretto nelle relazioni scolastiche: il mancato rispetto delle regole e l'inosservanza del presente regolamento, la condotta non conforme ai principi di correttezza, la negligenza nell'esecuzione di compiti assegnati, il comportamento minaccioso, ingiurioso, calunnioso e diffamatorio, gli atti che siano lesivi della dignità della persona e ogni azione incivile di deterioramento del patrimonio dell'Istituto

2. Le sanzioni sono determinate in relazione all'intenzionalità del comportamento e al grado di negligenza o imperizia. La recidiva in mancanze già sanzionate comporta una sanzione di maggiore gravità. Quando la mancanza si riferisce agli arredi o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno provocato e/o provvedendo alla pulizia in orario extrascolastico. La convocazione della famiglia, pur non configurandosi come sanzione disciplinare, è un mezzo di informazione e di raccordo per una concertata strategia di recupero.

3. Nello spirito dell'art.3, comma 6, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, la condivisione della responsabilità degli studenti si traduce anche nel sostenere la riparazione di un danno intenzionale rilevato ad una struttura degli edifici scolastici, qualora non sia stato possibile individuare il/i responsabile/i.

4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori dello studente all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

5. Le sanzioni disciplinari sono graduali:

I. Richiamo verbale

II. Richiamo scritto.

III. Nota sul registro di classe. Alla terza nota sul registro di classe, di norma, sarà deliberata la sospensione.

IV. Sospensione fino a 15 giorni, su delibera del Consiglio di classe tempestivamente convocato, per gravi o per ripetute infrazioni disciplinari.

V. Sospensione superiore a 15 giorni, su proposta del Consiglio di classe e delibera del Consiglio d'Istituto, per chi commette reati che violino la dignità della persona (per esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, estorsione, reati di natura sessuale, ecc.).

VI. Sospensione fino al termine dell'anno scolastico, su proposta del Consiglio di classe e delibera del Consiglio d'Istituto, per casi di recidiva dei reati di cui al punto IV o per comportamenti violenti che comportino pericolo o creino allarme.

VII. Mancata ammissione all'anno successivo, su delibera del Consiglio di classe.

6. Per comportamenti scorretti durante l'intervallo, il docente può decidere di farlo svolgere all'interno dell'aula sia a singoli alunni sia a tutta la classe.

7. In caso di comportamento scorretto durante visite di istruzione o gite, può essere decisa dal Consiglio di Classe l'esclusione dalla partecipazione alla visita o alla gita successiva. La mancata partecipazione a un'uscita o a una gita può essere ugualmente decisa, anche come misura precauzionale, nel caso di allievi ritenuti al momento non in grado di comportarsi in modo sufficientemente responsabile.

8. Chi sporca o danneggia volontariamente o a causa di un comportamento poco responsabile gli ambienti, le attrezzature e gli arredi della scuola è tenuto a riparare (quando possibile) o a risarcire il danno.

9. Nel caso in cui non siano individuati i responsabili dei danni, potrà essere richiesta una compartecipazione a tutta la classe.

10. In aggiunta al provvedimento disciplinare adottato, il singolo docente, il Consiglio di classe o Il Dirigente Scolastico possono ritenere necessaria la convocazione dei genitori in data e orario da concordare.

11. Sono passibili delle sanzioni previste in questo regolamento anche le mancanze disciplinari gravi commesse al di fuori dell'edificio scolastico, Quando ciò sia avvenuto davanti alla scuola o nelle immediate vicinanze subito prima dell'inizio o subito dopo la fine delle lezioni, oppure se tali mancanze sono state messe in atto ai danni di docenti o altro personale della scuola, oppure di altri allievi, per motivi riconducibili all'ambito scolastico.

12. Le note sul registro devono essere prese in considerazione dal consiglio di classe quando si intraprendono provvedimenti disciplinari e nell'attribuzione del voto di comportamento.

13. Di tutti i provvedimenti disciplinari la famiglia deve essere tempestivamente avvertita.

14. Prima di essere sottoposto a sanzione disciplinare superiore alla nota, l'allievo verrà invitato a esporre le sue ragioni al Consiglio di Classe. Qualora il Consiglio decida di proporre un periodo di sospensione superiore ai 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico, il verbale contenente le dichiarazioni dell'allievo sarà trasmesso al Consiglio di Istituto, a cui spetta di decidere in merito.

15. Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive. Contro di esse è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione.

- **Art.24 Sanzioni alternative alla sospensione (Art. 4, comma 5, Statuto Studenti)**

1. Nel caso di sostituzione della sospensione (fino a 15 giorni) con attività in favore della comunità scolastica (quando per la scuola sia concretamente possibile organizzarle), andranno privilegiate quelle di riordino, di manutenzione e di pulizia dei locali scolastici (inclusi gli spazi esterni), delle attrezzature e delle dotazioni dell'istituto. Tali attività andranno svolte in orario pomeridiano, sotto la guida e la sorveglianza di un insegnante, per un numero di ore pari a quelle previste dal provvedimento di sospensione. A tale attività si può affiancare, nei casi in cui lo si ritenga opportuno, una riflessione (anche scritta) sul comportamento sanzionato.

- **Art.25 Voto di condotta**

2. La valutazione quadrimestrale della condotta è riferita al grado di rispetto di quanto indicato in questo regolamento e viene decisa dal Consiglio di Classe secondo la griglia di valutazione inserita nel P.O.F.

3. La valutazione è insufficiente, sempre sulla base della griglia di valutazione inserita nel POF, e:

a. se all'allievo è stata comminata la sospensione per più di 15 giorni o fino alla fine dell'anno (art. 16, commi d ed e);

b. se, oltre ad aver avuto una sanzione che comporti la sospensione da scuola, incorre successivamente in altri comportamenti di particolare gravità o in ripetute violazioni dei doveri sanciti dal regolamento di istituto.

4. Nel secondo quadrimestre questa valutazione insufficiente comporta la non ammissione all'anno successivo o all'esame di fine ciclo.

- **Art.26 Organo di garanzia**

1. L'organo di garanzia interno per i ricorsi contro le sanzioni disciplinari ha essenzialmente il compito di verificare se un provvedimento è stato preso nel rispetto della normativa. Nel caso che si accerti che così non è stato, si dovrà provvedere a ripetere o a integrare, quando sia possibile, gli atti omessi o irregolari.

2. Esso è previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98 e formato:

- dal Dirigente della scuola;

- dal Presidente e dal Vicepresidente del consiglio d'Istituto, che designa anche due membri supplenti fra i rappresentanti dei genitori;

- da due docenti eletti dal Collegio Docenti.

- Gli altri due membri del medesimo comitato fungono da membri supplenti.

3. I membri effettivi vengono sostituiti dai supplenti nel caso che siano genitori o docenti dell'allievo a cui è stato comminato il provvedimento disciplinare.

4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

5. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

7. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del Regolamento in vigore.

8. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano i criteri/principi previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24.06.1998, n°249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificati dal D.P.R. 21.12.2007 n. 235.

- **Art.27**

  Per quanto non è espressamente contemplato dal presente regolamento si applica il DPR 249 del 24/06/1998, così come modificato dal DPR 21.12.2017 n.235.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE ED INIZIATIVE CULTURALI.

Principali riferimenti normativi in materia di viaggi d'istruzione:

• C.M. n.29del199/D. L n.111/17/3 del 1995

• D.I. n.44del2001/Nota ministeriale prot.645/2002

• Circolare n.36del1995/Circolare ministeriale interna n3 del 1995

• Circolare ministeriale n.380 del 1995 • Art. n.1321--1326--1328 Codice Civile

•Circolare ministeriale n. 358 del 23.7.1996 In materia di viaggi d'istruzione la C.M. n.623 del2/10/96delMIUR non prescrive più regole e procedure vincolanti di derivazione ministeriale , ma viene demandata all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche definire le regole di progettazione, programmazione e modalità di svolgimento.

PREMESSA

Tutte le iniziative relative alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico.

I viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali, rappresentano per gli alunni un'occasione formativa. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività della scuola contribuendo alla formazione dei discenti. I viaggi di istruzione, difatti, favoriscono la socializzazione lo sviluppo delle dinamiche socio-affettive e relazionali degli allievi ampliandone al contempo gli orizzonti culturali le conoscenze. Il presente regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della scuola.

ART.1 USCITE DIDATTICHE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE E VIAGGI CONNESSI ALLA PRATICA SPORTIVA

I docenti programmano le attività in oggetto all'inizio di ciascun anno scolastico, seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, inserendole nella programmazione di classe. Prima di essere effettuate, esse dovranno approvate dal Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione, e autorizzate dal Dirigente, dopo aver accertato che siano coerenti con la programmazione. Col presente Regolamento il Consiglio di Istituto

disciplina i vari tipi di uscite dalla Scuola da parte delle scolaresche o di gruppi di alunni e che possono essere articolate in:

a) Uscite didattiche;

b) Visite guidate e viaggi di integrazione culturale;

c) Viaggi connessi ad attività sportive (pratica sportiva).

Natura e caratteristiche

a) **Uscite didattiche**: le attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico (ricognizione a piedi o con lo scuolabus), ma direttamente sul territorio circostante (per interviste, per visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali…. che si trovano nel proprio quartiere e nel proprio paese).

b) **Visite guidate e viaggi di integrazione culturale**: le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero. Le Visite Guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico - artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie, Città d'Arte……,).

c) **Viaggi connessi alla pratica sportiva**: specialità sportiva tipicizzata, escursioni, settimane bianche, campi scuola.

Circa le Uscite didattiche nel territorio si devono rispettare le seguenti condizioni:

• è opportuno che gli insegnanti acquisiscano il consenso scritto delle famiglie, che può essere unico per tutte le uscite che si prevede di effettuare nell'anno scolastico; l'autorizzazione va consegnata in Segreteria;
• l'uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata in qualsiasi momento della giornata scolastica;

• gli insegnanti devono informare, per iscritto il Dirigente Scolastico, almeno un giorno prima dell'uscita nel territorio;

• nella comunicazione vanno specificati meta e orario previsti nonché le motivazioni educativo-didattiche;

Gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza previste dall'Art. 2043 e 2048 del codice civile e dall'Art. 2047 del Codice Civile integrato dalla Norma di cui all'Art. 61 della Legge 11/07/1980 n.312.

Circa le Visite Guidate Viaggi di Istruzione e Viaggi connessi alla pratica sportiva si devono rispettare le seguenti condizioni:

• elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza;

• elenco nominativo degli alunni non partecipanti, con giustificazione dell'assenza;

• dichiarazione di consenso delle famiglie;

• elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa l'impegno a partecipare al "viaggio" con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;

• analitico programma del viaggio e preventivo di spesa;

• dettagliata relazione concernente gli obiettivi culturali didattici posti a fondamento del "progetto di Viaggio";

• relazione finale a conclusione del "viaggio".

Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori e/o accompagnatori. Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola e devono essere coerenti con gli obiettivi didattico - formativi propri dell'Istituto.

Competenze e procedure

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle Visite Guidate o dei Viaggi d'Istruzione, costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze un vero e proprio procedimento amministrativo. Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di regolarità procedurale, il piano annuale delle Visite e dei Viaggi deve essere predisposto dal Collegio dei Docenti entro il mese di Novembre di ogni anno. Al piano delle "Uscite", che è da intendersi vincolante, potranno essere apportate delle modifiche in casi motivati ed eccezionali.

ART.2 DESTINAZIONE

a) Gli alunni della scuola dell'Infanzia possono partecipare a uscite didattiche a piedi o con lo scuolabus nell'ambito del territorio dell'Istituto Comprensivo. Non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra

provincia allorché la località prescelta sia confinante o prossima.

b) Per gli alunni delle classi 1^ e 2^ di scuola primaria gli spostamenti avvengono,di norma, nell'ambito della provincia.

c) Per gli alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^ di scuola primaria gli spostamenti avvengono, di norma, nell'ambito della regione. Non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione allorché la località prescelta sia confinante o prossima.

d) Per gli alunni delle classi di scuola secondaria di I° grado gli spostamenti avvengono, di norma, sul territorio nazionale.

e) Non si esclude la possibilità di mete estere, se collegate a progetti specifici di studio delle lingue straniere o ad iniziative di gemellaggio.

ART.3 DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

a) Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione è di sei giorni per ciascuna classe.

b) Le uscite di cui al punto 1.a) non devono superare la durata di quattro ore.

c) Si può derogare al divieto di cui al punto 3solo per l'effettuazione di viaggi connessi alla pratica sportiva o di attività collegate con l'educazione ambientale.

d) Non è possibile compiere Visite o Viaggi di Istruzione negli ultimi 30 giorni di scuola salvo che per la pratica sportiva o per quelle collegate con l'educazione ambientale.

ART.4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI

a) Gli **accompagnatori** degli alunni in Uscite didattiche,Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, Viaggi connessi alla pratica sportiva, **vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano al viaggio.** Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni. In sede di programmazione dovranno essere individuati anche eventuali docenti supplenti (almeno uno per classe).

b) Ai viaggi d'istruzione e visite guidate può essere consentita la partecipazione dell'insegnante di sostegno. per gli alunni diversamente abili.

c) La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici sempre nell'ambito del loro orario di servizio e senza che ciò comporti disfunzione al servizio nel plesso di appartenenza.

d) La partecipazione alle Uscite Didattiche ,Visite o Viaggi d' Istruzione, Viaggi connessi con la pratica sportiva rimane limitata agli alunni e al relativo personale. E' consentita la partecipazione dei genitori,previa richiesta scritta degli interessati e autorizzazione del Dirigente Scolastico, a condizione che non vi siano oneri a carico della scuola e che i genitori si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

e) Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di Classe provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio.

f) La responsabilità della vigilanza è esclusivamente del personale accompagnatore.

g) I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello di denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.

ART.5 DESTINATARI

a) Le Visite e i Viaggi di Istruzione devono essere predisposti per le classi intere. Il limite di partecipazione affinché venga concessa l'autorizzazione è fissato in 2/3 degli alunni.

b) E' necessario che venga acquisito il consenso scritto dei genitori ai quali dovrà essere comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località.

c) Tutti gli alunni partecipanti alle Uscite Didattiche, Visite Guidate Viaggi di Istruzione e Viaggi connessi alla pratica sportiva dovranno essere muniti di un cartellino di riconoscimento.

d) Gli alunni che non partecipano all'iniziativa sono affidati ai docenti della classe parallela o contigua, i quali diventano responsabili del minore fino al rientro dei docenti titolari.

ART.6 TRASPORTO

a) Per le uscite, visite o viaggi d'istruzione che prevedono l'utilizzo dello scuolabus Comunale, le richieste di autorizzazione devono essere inviate alla Segreteria (modulistica completa e tagliando di versamento effettuato) almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'uscita.

b) Nel caso venga utilizzato il mezzo di trasporto messo a disposizione dal teatro, museo,ecc., deve essere, comunque, acquisita dagli insegnanti interessati la documentazione prevista dalla normativa.

c) Il numero dei partecipanti all' Uscita (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a mezzo pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circolazione dell'automezzo.

ART.7 PAGAMENTO

a) Il versamento della quota relativa all'uscita non deve avvenire nel periodo 15 Dicembre/20 Gennaio per

chiusura operazioni amministrativo-contabili. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio, perciò nessun docente può utilizzare direttamente le somme raccolte per l'organizzazione di Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, attività culturali, sportive e ricreative. L'organizzazione e la gestione finanziaria di tali attività, rientra fra le attribuzioni del Consiglio di Istituto.

b) Il costo delle uscite è a totale carico delle famiglie, che provvederanno a versare la quota stabilita sul c)c.p. dell'Istituto.

c) La ricevuta del versamento deve essere tassativamente consegnata in segreteria prima della data di effettuazione della visita o del viaggio, 10 giorni prima per uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

ORGANIZZAZIONE

a) Il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico individua tra le funzioni strumentali quelle che si occuperanno delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione

b) Il piano delle uscite e dei viaggi d'istruzione di ogni singola classe, con l'indicazione della meta, del periodo in cui si intende effettuare l'uscita,nonché delle motivazioni della stessa deve essere approvato dal consiglio di classe, dal consiglio d'interclasse o intersezione e deliberato dal Consiglio d'Istituto. Il Consiglio demanda al Dirigente Scolastico la relativa autorizzazione.

c) Per le Visite Guidate, Viaggi di Istruzione e Viaggi connessi alla pratica sportiva vanno acquisite di volta in volta le autorizzazioni delle famiglie degli alunni.

d) Per le uscite didattiche va richiesta l'autorizzazione con un congruo anticipo al Dirigente Scolastico e i docenti possono acquisire dai genitori un'autorizzazione unica per tutto l'anno scolastico, salvo comunicare alle famiglie di volta in volta l'uscita che si effettuerà.

ART.8 ASSICURAZIONI

a) Tutti i partecipanti (alunni, genitori, docenti accompagnatori, assistenti comunali e collaboratori scolastici) a Viaggi o Visite d'Istruzione, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per coloro che non sono coperti dalla polizza assicurativa provvederà la scuola. Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche, è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando". In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età, giuridicamente incapace.

b) Il Consiglio d'Istituto delibera annualmente la stipula di polizza a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi e la stipula di una eventuale polizza integrativa contro gli Infortuni.

c) Per gli alunni la quota è a carico delle famiglie.

d) Il presente regolamento, dovrà essere distribuito per le parti di competenza agli alunni, ai genitori, al personale di servizio, nonché allegato al contratto del personale neo nominato. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto a maggioranza identificata in 2/3, sentito il parere, oltre che del Dirigente Scolastico, degli Organi Collegiali.